Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 settembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1192.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santo Apollinare, in località Girfalco del comune di Urbino con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Pieve di Canne dello stesso Comune.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 10 dicembre 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santo Apollinare, in località Girfalco del comune di Urbino con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Pieve di Canne dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 8 dicembre 1962, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 22 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrochia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Filippo Apostolo - Via Grottarossa del comune di Roma.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 5 dicembre 1962, integrato con altro decreto del 6 dicembre 1962, e con due dichiarazioni del 2 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Filippo Apostolo - Via Grottarossa del comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1195.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo fuori le Mura, nel comune di Bologna.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 5 aprile 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 6 e 10 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo fuori le Mura, nel comune di Bologna e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1963, n. 1196.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, in frazione San Giorgio di Livenza, nel comune di Caorle (Venezia).

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 18 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 21 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina in frazione San Giorgio di Livenza, nel comune di Caorle (Venezia), e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963.

Nomina del consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1949, con il quale il consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 187/Gab. dell' 8 marzo 1963, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi, che cesserà dall'incarico con decorrenza 14 aprile 1963;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 14 aprile 1963, il consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo è nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 400 — CESSARI

(8076)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963.

Nomina del primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Brignola a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1952, con il quale il consigliere di Stato dott. Camillo Toro venne nominato membro supplente del Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Viste le note n. 173/Gab. del 5 marzo 1963 e 571/Gab. del 15 luglio 1963 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 15 luglio 1963, il primo referendario del Consiglio di Stato dott. Francesco Brignola è nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Camillo Toro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 399. — CESSARI

(8077)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1963.

Determinazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546, che modificano rispettivamente gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1963, con il quale venne affidato alla Commissione di studio costituita con decreto interministeriale 30 aprile 1962 per l'elaborazione di un progetto di riforma dei servizi degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, l'incarico di esprimere il parere in ordine alla revisione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, determinate con decreto ministeriale 1° luglio 1962 al fine di adeguarle alle effettive esigenze dei servizi ed al volume degli affari nelle varie sedi;

Vista la relazione della suddetta Commissione di studio del 15 febbraio 1963;

Decreta:

Le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari assegnati agli uffici unici presso le Corti di appello, agli uffici unici presso i Tribunali ed alle Preture, sono determinate dalle tabelle *A, B* e *C,* allegate al presente decreto.

Le predette tabelle, per le parti cui si riferiscono, sostituiscono le tabelle *A, B* e *C,* allegate al decreto ministeriale 1° luglio 1962.

Roma, addì 3 luglio 1963

p. Il Ministro: SCARASCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1963
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 199. — GALLUCCI

TABELLA A

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le Corti di appello.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Ancona	4	5
Bari	8	18
Bologna	15	17
Brescia	6	9
Cagliari	5	10
Caltanissetta	3	4
Catania	13	16
Catanzaro	4	9
Firenze	18	28
Genova	12	25
L'Aquila	3	5
Lecce	6	8
Messina	10	16
Milano	40	83
Napoli	45	89
Palermo	16	40
Perugia	5	6
Potenza	3	5
Roma	65	151
Torino	18	40
Trento	4	3
Trieste	8	22
Venezia	9	13

TABELLA B

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i Tribunali.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Acqui Terme	2	1
Agrigento	3	5
Alba	2	2
Alessandria	3	5
Aosta	2	3
Arezzo	2	4
Ariano Irpino	1	2
Ascoli Piceno	2	3
Asti	2	3
Avellino	4	7
Avezzano	2	3
Bassano del Grappa	2	2
Belluno	2	3
Benevento	3	6
Bergamo	4	6
Biella	3	5
Bolzano	3	6
Brindisi	3	5
Busto Arsizio	2	3
Caltagirone	2	2
Camerino	1	1
Campobasso	2	3
Casale Monferrato	2	2
Cassino	2	2
Castrovillari	2	1
Chiavari	2	2
Chieti	4	3
Como	3	6
Cosenza	2	6
Crema	2	2
Cremona	3	3
Crotone	2	3
Cuneo	2	3
Enna	2	2
Fermo	2	3
Ferrara	3	4
Foggia	4	6
Forlì	3	5
Frosinone	2	3
Gorizia	2	2
Grosseto	3	3
Imperia	2	2
Isernia	2	2
Ivrea	2	2
Lagonegro	2	1
Lanciano	2	2
Lanusei	1	2
Larino	1	2
La Spezia	5	5
Latina	3	4
Lecco	2	5
Livorno	8	8
Locri	2	3
Lodi	2	3
Lucca	4	7
Lucera	2	2
Macerata	2	2
Mantova	3	4
Massa	2	4
Matera	2	2
Melfi	2	2
Mistretta	1	2
Modena	3	5
Modica	2	2
Mondovì	1	2
Montepulciano	1	2
Monza	3	8
Nicastro	2	2
Nicosia	1	1
Novara	3	5
Nuoro	1	3
Oristano	2	3
Orvieto	2	1
Padova	5	10
Palmi	2	4
Parma	5	4
Patti	1	2
Pavia	2	5
Pesaro	2	3
Pescara	5	6
Piacenza	3	3
Pinerolo	1	1
Pisa	4	5
Pistoia	4	5
Pordenone	2	4
Ragusa	2	2
Ravenna	4	5
Reggio Calabria	5	10
Reggio Emilia	3	4
Rieti	2	2
Rimini	5	5
Rossano	2	2
Rovereto	2	1
Rovigo	2	4
Sala Consilina	1	2
Salerno	6	10
Saluzzo	1	2
San Remo	3	2
Santa Maria Capua Vetere	4	5
Sant'Angelo dei Lombardi	1	2
Sassari	3	6
Savona	3	4
Sciacca	2	2
Siena	2	4

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Siracusa	4	5
Sondrio	1	2
Spoleto	2	2
Sulmona	3	2
Taranto	4	11
Tempio Pausania	2	2
Teramo	2	3
Termini Imerese	2	3
Terni	4	3
Tolmezzo	2	1
Tortona	2	2
Trani	2	3
Trapani	4	4
Treviso	4	7
Udine	4	6
Urbino	1	1
Vallo della Lucania	2	2
Varese	3	3
Vasto	1	2
Velletri	3	2
Verbania	2	1
Vercelli	2	3
Verona	7	12
Vibo Valentia	2	2
Vicenza	3	7
Vigevano	2	3
Viterbo	3	3
Voghera	1	3

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle Preture

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Abbiategrasso	1	1
Accadia	1	—
Acerenza	1	
Acerra	1	1
Acireale	2	1
Acquapendente	1	—
Acquaviva delle Fonti	1	—
Acri	1	—
Adrano	1	1
Adria	1	2
Afragola	2	2
Agira	1	—
Agnone	1	—
Agordo	1	—
Aidone	1	—
Aiello Calabro	1	—
Airola	1	—
Alatri	1	1
Albano Laziale	2	2
Albenga	2	2
Alcamo	1	2
Ales	1	—
Alessano	1	1
Alghero	1	1
Alì Terme	1	—
Alia	1	—
Almenno San Salvatore	1	1
Altamura	1	1
Alvito	1	—
Amalfi	1	1
Amandola	1	—
Amantea	1	—
Amatrice	1	—
Amelia	1	—
Ampezzo	1	—
Anagni	1	1
Andria	1	2
Anzio	3	2
Apricena	1	—
Aragona	1	—
Arce	1	—
Arcidosso	1	—
Ardore	1	1
Arena	1	—
Argenta	1	1
Arienzo	1	1
Arona	1	—
Arsoli	1	—
Arzignano	1	1
Asciano	1	—
Ascoli Satriano	1	—
Asiago	1	—
Asola	1	—
Asolo	1	—
Assisi	1	1
Atessa	1	1
Atina	1	—
Atri	1	1
Augusta	1	1
Aulla	1	—
Aversa	2	2
Avigliana	1	—
Avigliano	1	—
Avola	1	—
Badolato	1	1
Bagheria	1	1
Bagnara Calabra	1	—
Bagno di Romagna	1	—
Barcellona Pozzo di Gotto	1	2
Bardi	1	—
Barisciano	1	—
Barletta	2	2
Barra	3	6
Barrafranca	1	1
Bella	1	—
Bellano	1	1
Belpasso	1	—
Belvedere Marittima	1	1
Bettola	1	—
Biancavilla	1	—
Bianco	1	—
Bibbiena	1	1
Biccari	1	—
Bisacquino	1	—
Bisceglie	1	1
Bisenti	1	—
Bitonto	1	1
Bitti	1	—
Bivona	1	—
Bobbio	1	—
Boiano	1	—
Bonefro	1	—
Bono	1	1
Bonorva	1	—
Borbona	1	—
Bordighera	1	1
Borgia	1	1
Borgo a Mozzano	1	1
Borgorose	1	—
Borgomanero	1	1
Borgonovo Val Tidone	1	1
Borgo San Dalmazzo	1	—
Borgo San Lorenzo	1	2
Borgo Val di Taro	1	—
Borgo Val Sugana	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Bormio	1	—
Bosa	1	—
Bova	1	—
Bovino	1	—
Bozzolo	1	—
Brà	1	1
Bracciano	1	1
Breno	1	2
Bressanone	1	1
Brienza	1	—
Bronte	1	—
Brunico	1	1
Buccino	1	—
Budrio	1	—
Busachi	1	—
Butera	1	—
Caccamo	1	—
Cagli	1	—
Cairo Montenotte	1	1
Calabritto	1	—
Calangianus	1	—
Calatafimi	1	—
Caldaro	1	—
Calitri	1	—
Calvello	1	—
Camerota	1	—
Cammarata	1	—
Campana	1	—
Campi Salentino	1	2
Campli	1	—
Camporgiano	1	—
Camposampiero	1	1
Canale	1	—
Canelli	1	—
Canicattì	1	1
Canosa di Puglia	1	1
Cantalupo nel Sannio	1	—
Cantù	1	2
Capaccio	1	—
Capestrano	1	—
Capracotta	1	—
Capri	1	1
Capriati al Volturno	1	—
Caprino Veronese	1	1
Capua	1	2
Caramanico	1	—
Carbonia	1	3
Cariati	1	1
Carini	1	—
Carinola	1	1
Carovilli	1	—
Carpi	1	2
Carrara	2	2
Carrù	1	—
Carsoli	1	1
Casacalenda	1	—
Casalbordino	1	—
Casalmaggiore	1	—
Casamassima	1	—
Casarano	1	2
Cascia	1	—
Cascina	1	1
Caserta	2	3
Casoli	1	—
Casoria	1	3
Cassano al Ionio	1	1
Cassano d'Adda	1	1
Casteggio	1	—
Castelbaronia	1	—
Castelbuono	1	—
Castel di Sangro	1	1
Castelfiorentino	1	1
Castelfranco Veneto	1	1
Castellabate	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Castellammare del Golfo	1	1
Castellammare di Stabia	3	3
Castellarquato	1	—
Castelnuovo nei Monti	1	1
Castelnuovo della Daunia	1	—
Castelnuovo di Garfagnana	1	—
Castelnuovo di Porto	1	1
Castel San Vincenzo	1	—
Castel Termini	1	—
Castelvecchio Subequo	1	—
Castelvetrano	1	3
Castiglione dei Pepoli	1	—
Castiglione del Lago	1	1
Castiglione delle Stiviere	1	1
Castiglione Messer Marino	1	—
Castropignano	1	—
Catignano	1	—
Cattolica Eraclea	1	—
Caulonia	1	—
Cava dei Tirreni	1	2
Cavalese	1	—
Cavarzere	1	—
Cavour	1	—
Ceccano	1	1
Cecina	1	2
Cefalù	1	—
Ceglie Messapico	1	1
Celano	1	1
Celenza sul Trigno	1	—
Cento	1	1
Centuripe	1	—
Cerignola	1	2
Cerreto Sannita	1	—
Cervaro	1	—
Cervignano del Friuli	1	1
Cervinara	1	1
Cesena	3	2
Cetraro	1	1
Ceva	1	—
Chiaramonte Gulfi	1	—
Chiaravalle Centrale	1	1
Chiari	1	1
Chiaromonte	1	—
Chiavenna	1	—
Chieri	1	—
Chioggia	1	1
Chiusa	1	—
Chiusano San Domenico	1	—
Chivasso	1	1
Ciccianno	1	—
Ciminna	1	—
Cingoli	1	—
Cinquefrondi	1	1
Ciriè	1	1
Cirò	1	1
Cittadella	1	1
Città della Pieve	1	—
Città di Castello	1	1
Cittaducale	1	—
Cittanova	1	—
Città Sant'Angelo	1	—
Cividale del Friuli	1	1
Civitacampomarano	1	—
Civitacastellana	1	1
Civitanova Marche	1	1
Civitavecchia	3	3
Civitella del Tronto	1	—
Civitella Roveto	1	—
Cles	1	—
Clusone	1	1
Codigoro	1	1
Codogno	1	1
Codroipo	1	—
Colle Sannita	1	—
Collesano	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Comacchio	1	1
Comiso	1	1
Conegliano	2	2
Copparo	1	1
Corato	1	1
Corigliano Calabro	1	1
Corleone	1	—
Cormons	1	—
Correggio	1	1
Corteolona	1	1
Cortina d'Ampezzo	1	—
Cortona	1	1
Cropalati	1	—
Cropani	1	1
Cuglieri	1	—
Cuorgnè	1	—
Davoli	1	—
Decimomannu	1	1
Deliceto	1	—
Demonte	1	—
Desio	3	3
Dogliani	1	—
Dolo	2	1
Domodossola	1	1
Donnaz	1	—
Dorgali	1	—
Dronero	1	1
Eboli	2	3
Egna	1	—
Empoli	3	2
Erba	1	2
Erice	1	1
Este	1	1
Fabriano	1	1
Faenza	2	2
Fano	2	1
Fara Sabina	1	1
Fasano	1	2
Favara	1	1
Feltre	1	1
Ferentino	1	1
Ferla	1	—
Ferrandina	1	—
Ficarolo	1	—
Fidenza	1	1
Fiera di Primiero	1	—
Filadelfia	1	1
Finale Ligure	1	2
Finale Emilia	1	—
Fiorenzuola d'Arda	1	—
Fivizzano	1	—
Floridia	1	—
Foligno	2	2
Fondi	1	1
Fondo	1	—
Forlì del Sannio	1	—
Fornovo di Taro	1	—
Fossano	1	1
Francavilla a Mare	1	1
Francavilla Sicilia	1	—
Francavilla Fontana	1	1
Frascati	1	2
Frattamaggiore	2	2
Frigento	1	—
Frosolone	1	—
Gaeta	1	1
Galatina	2	2
Galeata	1	—
Gallarate	2	3
Gallina	1	—
Gallipoli	1	1
Gangi	1	—
Gardone Val Trompia	1	1
Gasperina	1	—
Gavirate	1	2
Gavoi	1	—
Gela	1	2
Gemona del Friuli	1	—
Genzano Lucania	1	—
Genzano di Roma	1	1
Ghilarza	1	—
Giarre	1	2
Gibellina	1	—
Ginosa	1	1
Gioi	1	—
Gioia dei Marsi	1	—
Gioia del Colle	1	1
Gioiosa Ionica	1	1
Giovinazzo	1	—
Gissi	1	—
Giulianova	1	1
Gonzaga	1	1
Gradisca d'Isonzo	1	—
Gragnano	1	2
Grammichele	1	—
Gravina	1	1
Grimaldi	1	—
Grottaglie	1	2
Grottaminarda	1	1
Grumello del Monte	1	1
Gualdo Tadino	1	—
Guardiagrele	1	—
Guardiasanframondi	1	1
Guastalla	1	1
Gubbio	1	1
Guglionesi	1	—
Guspini	1	1
Iglesias	1	2
Imola	1	2
Irsina	1	—
Ischia	2	1
Iseo	1	—
Isili	1	—
Isola della Scala	1	—
Ispica	1	—
Ittiri	1	—
Jerzu	1	—
Jesi	1	1
Lacedonia	1	—
La Maddalena	1	—
Lama dei Peligni	1	—
Langhirano	1	—
Lanzo Torinese	1	—
Latisana	1	1
Laureana di Borrello	1	—
Laurenzana	1	—
Lauria	1	—
Laurino	1	—
Lauro	1	—
Laviano	1	—
Legnago	1	4
Legnano	1	1
Lendinara	1	1
Lentini	2	2
Leonessa	1	—
Leonforte	1	—
Lercara Friddi	1	—
Licata	1	1
Linguaglossa	1	—
Lipari	1	—
Loiano	1	—
Lonato	1	1
Lonigo	1	—
Loreto Aprutino	1	—
Lovere	1	—
Lugo	1	2
Luino	1	1
Lungro	1	—
Macerata Feltria	1	—
Macomer	1	1

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Maddaloni	1	1
Maglie	1	2
Maida	1	1
Malè	1	—
Manduria	1	2
Manfredonia	1	1
Maniago	1	1
Marano di Napoli	2	3
Maratea	1	—
Marcianise	1	1
Marigliano	1	1
Marsala	2	4
Marsiconuovo	1	—
Martina Franca	1	1
Mascalucia	1	—
Massa Marittima	1	1
Matelica	1	—
Mazara del Vallo	1	1
Mazzarino	1	—
Mede	1	—
Melito Porto Salvo	1	1
Menaggio	1	1
Menfi	1	—
Merano	1	2
Mercato San Severino	1	1
Mesagne	1	1
Mestre	4	4
Mezzoiuso	1	—
Mezzolombardo	1	—
Mignano	1	—
Milazzo	1	2
Mileto	1	1
Militello in Val di Catania	1	1
Mineo	1	1
Minervino Murge	1	—
Minturno	1	—
Mirabella Eclano	1	1
Mirandola	1	1
Misilmeri	1	1
Modugno	1	1
Mogoro	1	—
Molfetta	1	1
Mombercelli	1	—
Moncalieri	1	1
Moncalvo	1	—
Monfalcone	1	2
Monguelfo	1	—
Monopoli	1	1
Monreale	1	1
Monselice	1	1
Monsummano	2	2
Montagano	1	—
Montagnana	1	1
Montalto Marche	1	—
Montalto Uffugo	1	1
Montebelluna	1	1
Montecchio Emilia	1	—
Montecorvino Rovella	1	2
Montefalco	1	—
Montefiascone	1	1
Montegiorgio	1	—
Montella	1	1
Montemaggiore Belsito	1	—
Montereale	1	—
Montesano sulla Marcellana	1	—
Monte Sant'Angelo	1	—
Montesarchio	1	—
Montevarchi	1	1
Montichiari	1	1
Montorio al Vomano	1	1
Montoro Superiore	1	1
Morbegno	1	—
Morcone	1	—
Mormanno	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Mortara	1	—
Muravera	1	—
Muro Lucano	1	—
Mussomeli	1	—
Nardò	2	2
Narni	1	1
Naro	1	—
Naso	1	—
Nereto	1	1
Nicotera	1	1
Niscemi	1	—
Nizza Monferrato	1	—
Nocera Inferiore	4	5
Nocera Terinese	1	—
Noepoli	1	—
Nola	2	3
Norcia	1	—
Notaresco	1	1
Noto	1	1
Nova Feltria	1	—
Novara di Sicilia	1	—
Novi Ligure	1	1
Nulvi	1	—
Oderzo	1	1
Offida	1	—
Olbia	1	1
Omegna	1	1
Oppido Mamertino	1	1
Orani	1	—
Orbetello	2	2
Oria	1	1
Oriolo	1	—
Orsara Puglia	1	—
Orsogna	1	—
Ortanova	1	1
Orte	1	—
Ortona a Mare	1	2
Orvinio	1	—
Orzinuovi	1	—
Osimo	1	—
Ostuni	1	2
Otranto	1	—
Ottaviano	1	1
Ovada	1	—
Ozieri	1	1
Pachino	1	1
Palata	1	—
Palazzolo Acreide	1	—
Palazzo San Gervasio	1	1
Palestrina	1	1
Paliano	1	1
Palma di Montichiaro	1	—
Palmanova	1	—
Palombara Sabina	1	—
Pantelleria	1	—
Paola	1	1
Partanna	1	—
Partinico	1	1
Paternò	1	2
Paternopoli	1	—
Pattada	1	—
Pavullo nel Frignano	1	—
Penne	1	—
Pergine Valsugana	1	—
Pergola	1	—
Perosa Argentina	1	—
Pescia	1	1
Pescina	1	1
Pescopagano	1	—
Petilia Policastro	1	1
Piana degli Albanesi	1	—
Pianella	1	—
Piazza Armerina	1	1
Piedimonte d'Alife	1	1

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Pietrasanta	2	3
Pieve di Cadore	1	1
Pieve di Teco	1	—
Pievepelago	1	—
Pignataro Maggiore	1	—
Piombino	1	2
Piove di Sacco	1	1
Pisciotta	1	1
Pisticci	1	1
Pitigliano	1	—
Pizzo	1	1
Pizzoli	1	—
Ploaghe	1	—
Poggibonsi	2	2
Poggio Mirteto	1	1
Polizzi Generosa	1	—
Polla	1	—
Pomigliano d'Arco	1	1
Pompei	1	1
Pontassieve	2	2
Pontebba	1	—
Pontecorvo	1	1
Pontedecimo	1	1
Pontedera	2	2
Pontremoli	1	1
Ponza	1	—
Popoli	1	—
Poppi	1	—
Porretta Terme	1	—
Portici	3	3
Portoferraio	1	1
Portogruaro	2	2
Portomaggiore	1	—
Portotorres	1	1
Postiglione	1	—
Pozzomaggiore	1	—
Pozzuoli	2	3
Prato	4	5
Pratola Peligna	1	—
Priverno	1	1
Prizzi	1	—
Procida	1	—
Pula	1	—
Putignano	1	2
Quartu Sant'Elena	1	1
Racalmuto	1	—
Racconigi	1	—
Raccuia	1	—
Radicofani	1	—
Ramacca	1	1
Randazzo	1	—
Rapallo	1	1
Ravanusa	1	—
Recanati	1	1
Recco	1	1
Regalbuto	1	—
Revere	1	2
Rho	2	2
Ribera	1	1
Riccia	1	—
Riesi	1	—
Rionero in Vulture	1	—
Ripatransone	1	—
Riva	1	1
Rivarolo Canavese	1	—
Rivergaro	1	—
Roccadaspide	1	1
Roccamonfina	1	—
Rocca San Casciano	1	—
Rocca Sinibalda	1	—
Roccastrada	1	—
Rodi Garganico	1	1
Rogliano	1	—
Rometta	1	—
Ronciglione	1	—
Rotonda	1	—
Rotondella	1	—
Rovato	1	1
Rutigliano	1	—
Ruvo di Puglia	1	1
Salemi	1	—
Salò	1	1
Sampierdarena	2	3
San Bartolomeo in Galdo	1	—
San Benedetto del Tronto	2	1
San Chirico Raparo	1	—
San Cipriano Picentino	1	—
San Damiano d'Asti	1	—
San Daniele del Friuli	1	—
San Demetrio Corone	1	—
San Demetrio nei Vestini	1	—
San Donà di Piave	2	3
San Fratello	1	—
San Ginesio	1	—
San Giorgio del Sannio	1	1
San Giorgio Ionico	1	1
San Giorgio La Molara	1	—
San Giovanni in Fiore	1	1
San Giovanni in Persiceto	1	—
San Giovanni Rotondo	1	—
San Giovanni Valdarno	1	1
Sanluri	1	1
San Marco Argentano	1	1
San Marco in Lamis	1	—
San Mauro Forte	1	—
San Miniato	1	2
Sannicandro Garganico	1	1
San Nicolò Gerrei	1	—
Sansepolcro	1	1
San Severino Marche	1	—
San Severo	2	1
San Sosti	1	—
Santa Caterina Villa Armosa	1	—
Santadi	1	—
Sant'Agata dei Goti	1	—
Sant'Agata di Militello	1	1
Sant'Agata Puglia	1	—
Santa Margherita Belice	1	1
Santa Anastasia	1	1
Sant'Angelo Fasanello	1	—
Sant'Angelo di Brolo	1	—
Sant'Antioco	1	1
Sant'Arcangelo	1	—
Santa Severina	1	—
Santa Teresa a Riva	1	1
Santhià	1	—
Santo Stefano Belbo	1	—
Santo Stefano di Camastra	1	—
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1	—
San Vito al Tagliamento	1	—
San Vito dei Normanni	1	1
Sapri	1	—
Sarno	1	2
Saronno	1	1
Sarzana	1	3
Sassoferrato	1	—
Sassuolo	1	—
Savelli	1	—
Savigliano	1	—
Scalea	1	—
Scandiano	1	—
Schio	1	1
Scicli	1	—
Scigliano	1	—
Segni	1	—
Seneghe	1	—
Senigallia	1	2
Senorbì	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Serracapriola	1	—
Serramanna	1	1
Serra San Bruno	1	—
Serravalle Scrivia	1	—
Sessa Aurunca	1	1
Sestri Levante	1	1
Sestri Ponente	1	3
Seui	1	—
Sezze	1	1
Siderno	1	1
Silandro	1	—
Siniscola	1	—
Sinnai	1	—
Sinopoli	1	—
Soave	1	2
Sogliano al Rubicone	1	—
Solopaca	1	—
Sommatino	1	—
Sora	1	2
Soresina	1	—
Sorgono	1	1
Soriano Calabro	1	—
Sorrento	2	2
Sorso	1	—
Sortino	1	—
Soveria Mannelli	1	—
Spezzano Albanese	1	—
Spezzano della Sila	1	1
Spilimbergo	1	—
Spinazzola	1	—
Squillace	1	—
Staiti	1	1
Stigliano	1	—
Stilo	1	1
Stradella	1	1
Strambino	1	—
Strongoli	1	1
Subiaco	1	—
Susa	1	—
Taggia	1	—
Tagliacozzo	1	—
Taormina	1	2
Tarcento	1	—
Taurianova	1	1
Taverna	1	—
Teano	1	1
Termoli	2	—
Terracina	1	1
Terralba	1	1
Teulada	1	—
Thiene	1	1
Thiesi	1	—
Tione di Trento	1	—
Tirano	1	1
Tiriolo	1	—
Tivoli	3	3
Todi	1	1
Tolentino	1	1
Tolve	1	—
Torchiara	1	1
Torre Annunziata	3	4
Torre dei Passeri	1	—
Torre del Greco	2	2
Torremaggiore	1	1
Torricella Peligna	1	—
Torriglia	1	—
Tortoli	1	—
Tortorici	1	—
Tossicia	1	—
Trasacco	1	—
Trebisacce	1	1
Trecastagni	1	—
Tregnago	1	—
Trentola	1	2
Treviglio	1	2
Tricarico	1	—
Tricase	1	1
Trinitapoli	1	1
Trino Vercellese	1	—
Trivento	1	—
Troia	1	—
Troina	1	—
Tropea	1	—
Ugento	1	1
Urbania	1	—
Valdagno	1	1
Valentano	1	—
Valenza	1	—
Valguarnera Caropepe	1	—
Varallo	1	1
Varazze	1	1
Varzi	1	—
Venafro	1	1
Venasca	1	—
Venosa	1	—
Ventimiglia	1	2
Verbania Intra	1	1
Verbicaro	1	—
Vergato	1	—
Verolanuova	1	1
Veroli	1	1
Viadana	1	—
Viareggio	3	3
Vico del Gargano	1	—
Vieste	1	—
Vietri di Potenza	1	—
Viggiano	1	—
Vignale Monferrato	1	—
Vignola	1	1
Villacidro	1	—
Villalba	1	—
Villarosa	1	—
Villa San Giovanni	1	1
Villa Santa Maria	1	—
Vipiteno	1	—
Visso	1	—
Vittoria	2	2
Vittorio Veneto	1	1
Vitulano	1	—
Vizzini	1	1
Volterra	1	1
Voltri	1	2
Volturara Appula	1	—
Zogno	1	1

(7753)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1963.

Riconoscimento della idoneità dei certificati per le acqueviti d'importazione dalla Spagna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, il quale dispone che le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dai sottoindicati Istituti sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti di provenienza spagnola ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019 e dal decreto ministeriale 24 settembre 1955, sui limiti d'impurezza delle acqueviti:

Estaciones de Viticultura y Enologia di Jerez de la Frontera (Càdiz);

Estaciones de Viticultura y Enologia di Villafranca del Panadés (Barcellona):

Estaciones de Viticultura y Enologia di Requena (Valencia).

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nominativo e sede della ditta produttrice e del mittente;

nominativo e sede del destinatario;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri o idrati;

attestazione che l'acquavite soddisfa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane in materia.

Art. 3.

I certificati rilasciati dagli Istituti di cui all'art. 1 del presente decreto sono, altresì, idonei ad attestare, ai soli fini daziari, la rispondenza delle acqueviti di vino spagnole, invecchiate da almeno cinque anni, alle caratteristiche fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1954, n. 422 e successive modificazioni, salvo restando le altre norme sui requisiti prescritti per le acqueviti di vino dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Tali certificati debbono contenere tutte le indicazioni stabilite dal precedente art. 2.

Resta salva la facoltà del Ministero delle finanze di procedere alle relative analisi.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1963.

Modifica alla composizione della deputazione della Borsa-valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1963, concernente la costituzione delle deputazioni presso le Borse-valori italiane per l'anno 1963;

Vista la deliberazione in data 16 luglio 1963, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia propone la sostituzione del dott. Guido Lovato, deceduto, con il dott. Giuseppe Russo, membro supplente della deputazione della Borsa-valori di Venezia, nella carica di membro effettivo della medesima, e la sostituzione di quest'ultimo, con il rag. Filino Marconato, nella carica di membro supplente della deputazione stessa;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della deputazione della Borsa-valori di Venezia per l'anno 1963, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, sono chiamati il dott. Giuseppe Russo, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Guido Lovato, deceduto, e il rag. Filino Marconato, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Giuseppe Russo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(8106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Marta (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8107)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.734.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8111)

Autorizzazione al comune di Castel Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Castel Volturno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8109)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8110)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Fusignano (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8108)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1963, il comune di Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.288.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8112)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 13 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,69	622,10	622,14	622,13	622,05	621,13	622,13	622 —	622 —	622,65
$ Can.	574,97	575,75	576 —	575,90	574,10	573,89	575,85	575 —	575,35	575,50
Fr. Sv.	144,07	144,17	144,185	144,1625	144,05	143,93	144,16	144,15	144,14	144,15
Kr. D.	90,08	90,16	90,15	90,15	89,95	89,95	90,155	90,10	90,15	90,15
Kr. N.	86,89	86,95	86,93	86,935	86,92	86,79	86,91	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,68	119,78	119,82	119,80	119,70	119,59	119,77	119,75	119,77	119,80
Fol.	172,24	172,60	172,59	172,58	172,10	171,95	172,60	172,40	172,47	172,58
Fr. B.	12,45	12,467	12,475	12,47	12,45	12,45	12,4675	12,44	12,46	12,47
Franco francese	126,88	126,95	126,95	126,95	126,85	126,76	126,955	126,90	126,94	126,95
Lst.	1739,34	1740,35	1740,40	1740,35	1739,75	1737,55	1740,20	1740 —	1740,27	1740,30
Dm. occ.	156,19	156,32	156,36	156,32	156,20	155,99	156,295	156,25	156,28	156,32
Scell. Austr.	24,07	24,10	24,10	24,115	24,05	24,07	24,1120	24,10	24,10	24,11
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	21,70	21,65	21,68	21,65	21,68	21,68

Media dei titoli del 13 settembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,825
Redimibile 3,50 % 1934	88,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1963

1 Dollaro USA	622,13
1 Dollaro canadese	575,875
1 Franco svizzero	144,161
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	86,922
1 Corona svedese	119,785
1 Fiorino olandese	172,59
1 Franco belga	12,469
1 Franco francese	126,952
1 Lira sterlina	1740,275
1 Marco germanico	156,307
1 Scellino austriaco	24,113
1 Escudo Port.	21,69

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

55ª ed ultima estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1963, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 55ª ed ultima estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiate, in conformità del piano sottoindicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1964, n. 17 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 89.000:

n. 4 titoli unitari	capitale nominale	L. 4.000
n. 9 titoli quintupli	capitale nominale	» 45.000
n. 4 titoli decupli	capitale nominale	» 40.000
	TOTALE .	L. 89.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1963

(8102) *Il direttore generale*: NUVOLONI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale; 5 % trentennale; 5 % trentacinquennale; 5,50 % trentennale; 6 % trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1963, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 % trentacinquennale:

Estrazione a sorte di:

n. 84 titoli di L. 2.500
» 173 titoli di » 5.000
» 124 titoli di » 12.500

in totale n. 381 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.625.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5 % trentennale:

Estrazione a sorte di:

n. 1.168 titoli di L. 50.000
» 1.559 titoli di » 500.000
» 474 titoli di » 1.000.000

in totale n. 3.201 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.311.900.000.

c) In ordine alle obbligazioni 5 % trentacinquennale:

Estrazione a sorte di:

n. 8.581 titoli di L. 5.000
» 2.140 titoli di » 12.500
» 1.514 titoli di » 25.000
» 1.722 titoli di » 50.000
» 724 titoli di » 500.000

in totale n. 14.681 titoli per il complessivo valore nominale di L. 555.605.000.

d) In ordine alle obbligazioni 5,50 % trentennale:

Estrazione a sorte di:

n. 1.158 titoli di L. 50.000
» 1.127 titoli di » 500.000
» 312 titoli di » 1.000.000

in totale n. 2.597 titoli per il complessivo valore nominale di L. 933.400.000.

e) In ordine alle obbligazioni 6 % trentennale:

Estrazione a sorte di:

n. 1.039 titoli di L. 12.500
» 5.552 titoli di » 50.000
» 3.852 titoli di » 500.000

in totale n. 10.443 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.216.587.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1963

(8103) *Il presidente*: ODORIZZI

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale - Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione 4,50 % di credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1963, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni

a) In ordine alle obbligazioni 5 % « Citta di Roma » 1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 490 titoli di L. 500
» 340 titoli di » 2.500
» 490 titoli di » 5.000
» 340 titoli di » 12.500

in totale n. 1.660 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.795.000.

b) In ordine alle obbligazioni 4,50 % « Città di Palermo »:

Estrazione a sorte di n. 893 titoli di L. 5.000 cadauno per il valore nominale di L 4.465.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1963

(8104) *Il presidente*: ODORIZZI

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % - Serie speciale « Ricostruzione Edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1963, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione Edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 362 titoli di L. 12.500
» 431 titoli di » 25.000
» 707 titoli di » 50.000
» 110 titoli di » 500.000

in totale n. 1.610 titoli per il complessivo valore nominale di L. 105.650.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 173.550.000, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 121.400.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 105.650.000.

b) 2ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 12.500
» 6 titoli di » 50.000
» 53 titoli di » 500.000

in totale n. 75 titoli per il complessivo valore nominale di L. 27.000.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 334.237.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 46.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli alle predette L. 27.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1963

(8105) *Il presidente*: ODORIZZI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, devono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma via XX settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del cer-

tificato - diploma; contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitanerì di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva mrittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e la idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 52. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: RUMOR

(7690)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.